

DECISIONE N. 4/2018

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/2017 TRIBUNALE FEDERALE

A carico di P.M.

Con nota del 12 ottobre 2016, qualificata “ricorso per ineleggibilità”, il sig. S.B., già Presidente della FISB, ha segnalato al Commissario Straordinario, dr. Antonello De Tullio, nonché alla Segreteria Generale della medesima Federazione una situazione di conflitto di interessi in capo al sig. P.M. tale da renderlo inidoneo al conseguimento di cariche elettive federali, rispetto alle quali avrebbe dovuto essere considerato ineleggibile.

In particolare, il denunziante ha richiamato una controversia giudiziaria pendente per il risarcimento del danno conseguente alla mancata realizzazione di un impianto di bowling che avrebbe dovuto essere costruito e gestito dalla M. S.r.l. in Roma, giusta convenzione con la FISB.

La cura dei rapporti tra la Federazione e la M. era stata delegata proprio al dott. P.M., il quale, nel contempo, risultava anche amministratore unico della M.B.C. S.r.l.

Secondo S.B., alla stregua della documentazione pure trasmessa, tra cui particolarmente talune visure camerali, sin dal 2014 il dott. P.M. avrebbe omesso di dichiarare l'insorgenza di un conflitto di interessi con la FISB e, conseguentemente, di rinunciare al mandato, a seguito dell'acquisizione di M. S.r.l. da parte della M.B.C. S.r.l.

La gravità delle circostanze denunciate ha indotto la Procura Federale ad avviare le indagini, all'esito delle quali è emerso che, effettivamente, a causa dei ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte del Comune di Roma, la FISB, compulsata dalle doglianze di natura risarcitoria espresse stragiudizialmente dalla M. S.r.l., ha intrapreso un contenzioso con l'Ente, risoltosi in senso sfavorevole in primo grado di giudizio e tuttora pendente, per quanto consti, in grado di appello, avendo altresì occasionato vertenza dinanzi al giudice amministrativo.

La disamina della documentazione camerale riguardante *in primis* le società coinvolte nella vicenda – M. S.r.l., M.B. S.r.l. e M.B.C. S.r.l. – ha confermato la titolarità in capo al P.M. della carica di amministratore della società M.B. S.r.l. per cui, a fronte del rilevante valore dell'affare cui il P.M. era stato delegato, considerate le rivendicazioni di natura risarcitoria mosse dalla M. S.r.l. nei confronti della FISB in forza della detta convenzione, avuto altresì riguardo a presunte cointeressenze con altre società, la Procura Federale, ha rilevato un conflitto di interessi seppure potenziale e/o apparente e, ai sensi dell'art. 44 Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 70 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, ha notificato al dr. P.M. intendimento di deferimento.

Tf Tribunale Federale

Indi, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, il cui contenuto è stato pure integrato in sede di audizione del 7 novembre 2017.

Ritenuto che i fatti, attesa l'ampiezza della portata delle norme asseritamente violate e avuto riguardo alle difese svolte, meritassero approfondimento processuale, la Procura ha deferito l'incolpato dinnanzi a questo Tribunale Federale.

All'udienza del 16 gennaio 2018, sia il Procuratore Federale, avv. Marco Facciolla che l'incolpato, dr.P.M., accompagnato dal proprio difensore avv. A.M., hanno chiesto l'escussione a testimone del B. che pure, in data 22 ottobre 2016, aveva rinunciato al predetto "*ricorso per ineleggibilità*".

Il Tribunale ha accolto detta richiesta e ha fissato all'uopo l'udienza del 19 febbraio 2018. Ivi, però, il teste non si è presentato, giustificando la propria indisponibilità con un certificato medico attestante una labirintite acuta con prognosi di mesi tre.

A fronte di tale comunicazione, il Tribunale Federale ha sospeso il procedimento rinviando l'escussione del teste al 28 maggio 2018. Tuttavia, nuovamente il teste non è comparso e ha prodotto ulteriore certificato medico attestante la persistenza dell'affezione morbosa, tale da impedire spostamenti di lungo tragitto per tre mesi.

All'udienza del 28 maggio 2018, il sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Benincampi, e l'incolpato con il predetto difensore hanno concordemente rinunciato alla prova testimoniale e hanno insistito nelle richieste formulate nei rispettivi atti.

Inoltre, esaminata la documentazione prodotta dal teste chiamato per giustificare l'impedimento a comparire, l'avv. Benincampi ha rilevato talune anomalie nelle certificazioni mediche e il Tribunale ha consentito la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Completata l'acquisizione degli elementi probatori, rilevata l'impossibilità di procedere oltre con l'attività istruttoria, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda dedotta in giudizio presenta molteplici profili problematici afferenti sia alle circostanze di fatto oggetto di valutazione, sia al particolare tenore delle norme invocate a disciplinarne gli effetti.

L'attività istruttoria non ha consentito di lumeggiare appieno la situazione di conflitto di interessi ascritta all'incolpato, che in verità, alla stregua delle risultanze processuali, appare quanto mai fumosa, sì da non approdare nemmeno alla soglia della "apparenza" di cui all'articolo 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

La ricostruzione della vicenda muove dalla convenzione tra la FISB e la M. S.r.l., pure richiamata in atti e posta a fondamento del ricorso del B., seppur non prodotta.

In base a detto accordo, a fronte dell'impegno della FISB a mettere il terreno oggetto di concessione - ovvero di diritto di superficie - comunale a disposizione di M. S.r.l., questa procederebbe alla costruzione e gestione dell'impianto di bowling.

Può presumersi ragionevolmente che tale convenzione discenda da un interesse convergente e non conflittuale delle parti, quello della FISB a che l'interlocuzione con il Comune di Roma per la concessione del terreno abbia esito positivo e quello di M. S.r.l. di procedere con le attività di costruzione e gestione.

Entro tale cornice vanno a inserirsi le deleghe conferite al dr. P.M., il quale, allo stato degli atti, non risulta soggetto esponenziale/portatore di interessi diversi da quelli della delegante, talché non si configurano neanche potenziali situazioni di conflitto.

Difatti, quanto alla contestata riconducibilità all'incolpato di diverse società coinvolte nel caso, deve rilevarsi quanto segue.

La società M. S.r.l. è interamente posseduta dalla M.B.C. S.r.l., struttura societaria nella quale, alla stregua della documentazione versata in atti e, particolarmente, delle visure camerali, il P.M. non ricopre ruoli né diretti né indiretti.

Detta M.B.C. S.r.l. è partecipata dai signori G.C., M.L., C.L., L.L. e MBCN. S.r.l. ed è amministrata dalla signora L.L.

Invero, l'incolpato risulta essere unicamente l'amministratore di altra società, la M.B. S.r.l.

E' pure emerso dagli atti di causa che:

- tra la M.B. S.r.l. e la M.B.C. S.r.l. è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente a oggetto unicamente la conduzione dell'impianto di bowling di Ciampino;
- proprio per la pluriennale esperienza maturata nel settore, il P.M. è stato incaricato della funzione di amministratore, concretantesi appunto nella gestione dell'impianto;
- tale incarico non implica alcun rapporto, diretto o indiretto, con M. S.r.l.

Di contro, non è emerso alcun elemento atto a comprovare un qualsivoglia collegamento, pur indiretto, tra l'incarico dell'incolpato in M.B. S.r.l. - inclusa l'attività di gestione dell'impianto di bowling di Ciampino - e il ruolo di delegato conferitogli dalla FISB, per cui, allo stato degli atti, può ritenersi fondata la tesi difensiva sul punto.

Nemmeno può ritenersi configurabile alcuna situazione, anche solo apparente, di conflitto con l'interesse sportivo, per come pure sanzionato dall'articolo 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, a meno che non si voglia adottare un criterio interpretativo talmente lasco da ricomprendere entro il dettato normativo anche l'ipotesi di una mera similitudine nominale tra due soggetti, com'è nel caso *de quo*.

Tf Tribunale Federale

Un ampliamento siffatto del *dictum* codicistico può considerarsi pure auspicabile ove si consideri la funzione “promozionale” della norma, tale da favorire e incentivare condotte virtuose, atte a fugare anche il più labile sospetto, rafforzando appunto l’efficacia preventiva e consentendo una più intensa opera di salvaguardia dall’insorgenza di conflitti di interessi.

Epperò, laddove la stessa norma venga esaminata entro la prospettiva dell’applicazione in chiave sanzionatoria, una interpretazione che disarticoli il dato testuale da una visione sistematica riveste molteplici implicazioni problematiche, poiché può finire per slargarne oltremodo la portata precettiva e l’ambito di applicazione, rimessi di volta in volta alla prudenza-sensibilità-creatività dell’organo giudicante, dando adito ad abusi e comunque a disparità di trattamento.

Si appalesa la necessità di procedere su tale terreno con particolare cautela e rigore, ponderando accuratamente tutte le risultanze fattuali, dando adeguato risalto anche alla mera apparenza, fornendone però una qualificazione che giammai travalichi i limiti della ragionevolezza.

Sulla scorta di tale opzione ermeneutica, assume specifica rilevanza, tra l’altro, oltre a tutti i rilievi sopra evidenziati, anche la condotta del denunciante S.B., che pure ha proceduto a revocare il proprio “ricorso” accusatorio; e ancora, la oggettiva impossibilità di raccogliere la testimonianza, esiziale nel quadro generale degli elementi probatori emersi e, comunque particolarmente significativa anche in considerazione del ruolo di Presidente della Federazione rivestito in passato.

In conclusione, tenuto conto di tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio, in assenza di altri elementi a sostegno dell’accusa, per come sopra esposto, non è dato ravvisare in capo all’incolpato alcun profilo di responsabilità disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara P.M. non responsabile dei fatti contestati e lo assolve.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 28 maggio 2018

Il Tribunale Federale